

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

originale di quello registrato ii 27 10 1012
si 15 22 95 serie

Per delega del Direttore provinciale Vincenzo Gentile Il Fussionario Catolica Tipodi

ve Entrate

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 07 SETTEMBRE 2022

Il giorno 7 settembre 2022 alle ore 21 presso la sede sociale, di corso Matteotti, 3 Legnano si è tenuta la **assemblea straordinaria** dell'Associazione, convocata regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, il 29 agosto 2022, per deliberare sulla **revisione dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.**

Viene eletto a presiedere l'Assemblea il socio Paolo Heiniger,

il socio Alberto Bonesi è eletto segretario

Essendo presente la maggioranza più uno dei soci il Presidente dell'Assemblea dichiara valida la medesima e cede la parola al socio Andrea Zodio che illustra l'argomento all'ordine del giorno: al penultimo capoverso dell'articolo 3 dello Statuto, Finalità ed Attività, si dice che per il raggiungimento degli scopi statutari l'Apil può essere rappresentata presso Enti, Organismi, Commissioni, ecc..... ritenute utili e necessaria per tutelare e sostenere la categoria.

Poiché la parola "categoria" fa perdere all'Apil la classificazione di associazione culturale e la fa diventare associazione di autotutela, con conseguente impossibilità di iscrizione al RUNTS, si propone di sostituire nell'articolo 3 dello statuto la parola "CATEGORIA" con la parola "ASSOCIAZIONE"

Preso atto di quanto sopra l'ASSEMBLEA DEI SOCI approva all'UNANIMITÀ la revisione dello statuto proposta.


Legnano, 7 settembre 2022

Il Presidente: ...

Il Segretario - Liberty Bellin

APIL-verbale-as-220907

pag.1 di 1







Il presente è allegato all'atto r

Per delega del Direttore provinciale

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SÓCIA

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata: "Associazione dei Periti Industriali e Laureati di Legnano Associazione di Promozione Sociale" per brevità denominata anche "APIL APS". Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'Associazione ha sede legale in Corso Matteotti n. 3 nel Comune di Legnano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto

Sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera i) art. 5 D.lgs. 117/2017 relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della valorizzazione del titolo di Perito Industriale o equivalenti ed i titoli di laurea previsti dalla normativa italiana ed europea.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di coordinare ed incentivare le iniziative pubbliche e private che tendono a tale scopo, promuovendo l'aggiornamento tecnico e culturale degli associati e mantenendo contatti con Istituti Tecnici Industriali o equivalenti ed Università operanti nella zona.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:

- corsi e laboratori in materie tecniche e scientifiche che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- convegni, conferenze, congressi e dibattiti;
- mostre e visite guidate presso impianti industriali, aziendali o museali,
- percorsi culturali ed altri eventi culturali di rilevanza tecnico/scientifica;
- nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- provvedere alla realizzazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;

- essere rappresentata presso Enti, Organismi, Commissioni e Amministrazioni Pubbliche ritenute utili
 e necessarie per tutelare e sostenere l'Associazione;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione può proporre altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principì di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore prevalentemente dei propri associati e di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo II Soci

ART, 4 - Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione con qualifica di Socio Juniores, Ordinario, Sostenitore, Onorario e Simpatizzanti tutti coloro, condividano le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno e che siano in possesso di:

- · Diploma di Perito Industriale;
- Diploma di Maturità Tecnica rilasciato da un Istituto Tecnico Industriale di Stato o legalmente riconosciuto;
- Laurea, laurea triennale o magistrale rilasciata da Facoltà ad indirizzo tecnico presso Università italiane oppure straniere ritenuta equipollente alle Leggi della Repubblica Italiana.

92 Pr

ff

8

A A N

Single of Control of C

Sono ammessi a far parte dell'Associazione con qualifica di Socio Simpatizzante i famigliari e gli amici delle categorie di soci sopra elencate che condividano le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste cinque categorie di soci:

- Juniores: sono coloro che non hanno compiuto il 25° anno di età. Per questa categoria il Consiglio
 Direttivo può stabilire una quota associativa ridotta rispetto a quella versata dai Soci Ordinari;
- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e che abbiano compiuto il 25° anno di età;
- Sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa pari al doppio della quota associativa di Socio Ordinario deliberata dal Consiglio Direttivo;
- Onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e/o della categoria professionale. La nomina è demandata ad una delibera del Consiglio Direttivo e possono essere nominati Soci Onorari anche soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti nel primo capoverso del presente articolo.
- Simpatizzanti: sono i parenti entro il terzo grado o gli amici che non sono in possesso dei requisiti
 previsti nel primo capoverso del presente articolo, ma condividono gli scopi promossi
 dall'associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di
 amministrazione.

Tutte i soci, di qualsiasi categoria sopra individuata, hanno parità di diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.

Possono essere ammessi, con la qualifica di Soci Onorari, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali esercitano diritto di voto in assemblea.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi

ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

5

5

)

ATT

Tome proving

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico –
 finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.
- ricevere copia delle eventuali pubblicazioni realizzate dall'Associazione.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo
 e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto.

Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati. L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a per iscritto, anche a mezzo raccomandata o altra comunicazione telematica, che:

- non esplichi più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo oppure oltre tre mesi dal termine dell'anno sociale;
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta,
 costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nel primo e nel secondo caso non è ammesso ricorso, mentre nel terzo caso è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione telematica contenente la delibera dell'Organo di amministrazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7 - Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate,
anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo stabilito dalla
normativa e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le

& JA L Be

Pien

BB

An, M

quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

, Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e due Vice Presidenti
- Comitato dei Probiviri
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci, in alternativa, o tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa oppure eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Fr.

gh fre

Ph

A A. M

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo sette e massimo undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Non può essere nominato amministratore o far parte del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con

Assemblea Straordinaria dei soci.

9

11

C

MA IF

ART. 13 - Presidente e due Vice Presidenti

Il Presidente ed i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, sono nominati dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione a seguito dell'elezione del Direttivo effettuata dall'Assemblea Soci. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ripartisce tra i membri del Consiglio Direttivo i vari incarichi e le relative deleghe; il Presidente ed i due Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, sovrintendono a tutta l'attività dell'Associazione e compiono tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente ed ai due Vice Presidenti spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo; tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 14 - Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Presiede le riunioni del Comitato il Probiviro eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la maggior anzianità associativa.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci, i membri del Direttivo, o gli Organi di Revisione e Controllo in dipendenza ed in relazione all'esecuzione del presente Statuto, saranno deferite al giudizio ed alla decisione del Comitato dei Probiviri.

Il Comitato dei Probiviri giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà la sua sentenza inappellabile. Qualora durante l'esercizio sociale, per dimissioni o altre cause, venga a mancare un Probiviro, si provvede alla sua elezione convocando un'apposita assemblea ordinaria dei soci entro tre mesi.

ART. 15 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- · esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

H / lte

R

13

3

An. In

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- 2. contributi pubblici e privati;
- 3. donazioni e lasciti testamentari;
- 4. rendite patrimoniali;
- 5. attività di raccolta fondi;
- 6. rimborsi da convenzioni;
- 7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art.
 85;
- 9. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- 10. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 Art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- 11. altre entrate espressamente previste dalla legge;



12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

£ 2/

JPL

A

15

B / (1 1)

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.


Tenuto conto che la presente variazione viene effettuata ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative si chiede che il presente atto venga registrato in esenzione da imposta di registro come previsto dall'art. 82, comma 3, seconda parte "Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative" ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 81, comma 5 D.lgs. 117/2017.

Legnano, 09/03/2022

Firm degli aderenti

Lead Leur Gri bicelle den

Perton formation



))

)

3